Aiello del Friuli | Aquileia | Bagnaria Arsa | Bicinicco | Campolongo Tapogliano | Cervignano del Friuli

Chiopris Viscone | Fiumicello | Palmanova | Ruda | Terzo Di Aquileia | Torviscosa | Villa Vicentina

Unione Agro Aquileiese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

COPIA

ANNO 2018

N. 29 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ART.20 D-LGS 175/2016 DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 – ESITO NEGATIVO.

L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala consigliare del Comune di Cervignano del Friuli si è riunita l'Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano:

COMUNE			
Cervignano del Friuli	SAVINO GIANLUIGI	Sindaco	Presente
Aiello del Friuli	BELLAVITE ANDREA	Sindaco	Presente
Bicinicco	BOSSI GIOVANNI BATTISTA	Sindaco	Assente
Aquileia	SPANGHERO GABRIELE	Sindaco	Presente
Bagnaria Arsa	TIUSSI CRISTIANO	Sindaco	Presente
Campolongo Tapogliano	MASUTTO CRISTINA	Sindaco	Presente
Chiopris-Viscone	PERUSIN RAFFAELLA	Sindaco	Presente
Fiumicello Villa Vicentina	SGUBIN LAURA	Sindaco	Presente
Palmanova	MARTINES FRANCESCO	Sindaco	Presente
Ruda	LENARDUZZI FRANCO	Sindaco	Presente
Terzo d'Aquileia	TIBALD MICHELE	Sindaco	Presente
Torviscosa	FASAN ROBERTO	Sindaco	Presente

Assiste il Segretario UTI dott. MUSTO ANDREA.

Constatato il numero dei componenti l'Assemblea intervenuti, in forza dell'art. 16 comma 2 lett. c) dello Statuto dell'Unione assume la presidenza il dott. SAVINO GIANLUIGI Sindaco di Cervignano del Friuli nella sua qualità Presidente dell'Unione, il quale espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

RITENUTO di procedere con votazione palese per alzata di mano dei componenti presenti;

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 12

PRESENTI: 11

FAVOREVOLI: unanimità.

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, dai componenti presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie art.20 D-lgs 175/2016 detenute alla data del 31.12.2017 – Esito NEGATIVO

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito il "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell'art. 7 e dell'art.56 quater della medesima legge, è stata istituita l'UTI AGROAQUILEIESE;

RICHIAMATE altresì:

- la L.R. n. 18/2015 : "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;
- la L.R. n. 34/2015: "Legge di stabilità 2016";

così come modificate dalla L.R. 10/2016;

- la L.R. 25/2016: "Legge di stabilità 2017";
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 "Legge di stabilità 2018";

PRESO ATTO che l'art.50 della L.R. n.18/2015 prevede che le UTI si avvalgano del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino a costituzione dei medesimi da parte dell'Uti stessa;

PRESO ATTO che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 del 26.07.2018 è stato nominato il Revisore dei Conti dell'U.T.I. Agro Aquileiese per il periodo 22.08.2018 - 21.08.2021, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. Del 28.02.2017;

RICORDATO che l'Unione è costituita di diritto ai sensi dell'art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Fiumicello-Villa Vicentina, mentre i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino in questa Unione, non hanno provveduto a deliberare né l'approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016 e neppure l'ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Visco.

PRESO ATTO che con decorrenza 1° luglio 2016 – Delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 29.06.2016 – sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni:

- *elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;*
- *statistica;*
- *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;*

inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;

ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale.

Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione;

RILEVATO che con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Agro Aquileiese n° 1 dd. 09/11/2016 sono state individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione stessa con

decorrenza 1° gennaio 2017:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;

VISTA, inoltre, la successiva deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 9 del 19/12/2016 con cui si è definitivamente stabilito e quindi confermato di individuare quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione suddetta, con decorrenza 01/01/2017, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e s.m.i., le seguenti funzioni:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO l'art. 56 ter della L.R 26/2014, così come introdotto dall'art. 28 della L.R. 20/2016, che prevede:

- al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall'UTI a decorrere dal 1.01.2017;
- al comma 3 che, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il SSC è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di cui alla all'art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria;
- al comma 4 che le Unioni predispongano il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni alle UTI. Tale crono programma è stato approvato con delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 nel quale si è previsto che il passaggio avvenga con la data del 01.09.2017. Per il periodo 01.01.2017 – 31.08.017, l'Uti gestisce tale servizio avvalendosi della struttura del comune di Cervignano del Friuli. Alla data odierna, quindi, la Funzione Socio Assistenziale è definitivamente e completamente gestita dall'Uti;

CONSTATATO, alla luce di quanto su esposto, che a decorrere dal 01.01.2017 risultano trasferite in Uti le seguenti Funzioni Comunali:

Catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
Statistica;
Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
Gestione dei servizi tributari;
Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art.17 della L.R. n.6/2006 e s.m.i ;

inoltre, in forza dell'art.23, comma 3, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;

ed in forza dell'art.27, comma 1, della L.R. 26/2014 e s.m.i.:

- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale. Il comma 3 dell'articolo citato prevede, infatti, che i Comuni si avvalgono per l'esercizio di tale funzione, degli uffici dell'Unione.

oltre la gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica di competenza provinciale di cui alle disposizioni contenute all'art.43 della L.R. 20/2016;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 1 del 26 aprile 2016 con la quale è stato eletto il Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Cervignano del Friuli, Dott. Gianluigi Savino, riconfermato Sindaco pro-tempore con le elezioni amministrative dello scorso 11.06.2017;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- dell'Assemblea dei Sindaci n. 27 del 28.12.2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2018-2020

DELL'UTI AGRO AQUILEISE - ART.13, COMMA 11, DELLA L.R. N.26/2014 E S.M.I.";

- dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 28.12.2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020 PARTE CONTABILE", integrato con atto UDP n.6 del 15.02.2018 con cui è stato approvato il Piano della Performance Anno 2018;

VISTO l'art. 20 del D.lgs. 175 2016 che testualmente recita*:*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione

dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

DATO ATTO, quindi:
· che necessita procedere alla ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione;
· che la revisione periodica di cui all'art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, un aggiornamento della revisione straordinaria eseguita alla data del 23.09.2016. Consiste, infatti in un'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute al fine di procedere, se necessario all'avvio di un riassetto per la loro razionalizzazione;
· che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);
· che il MEF, di concerto con la Corte dei Conti, ha diffuso le linee guida sui criteri che gli enti locali dovranno seguire nell'elaborazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate, da approvare entro il prossimo 31 dicembre diramando il modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti che dovrà essere allegato alla deliberazione consiliare;

VISTO che alla data del 31.12.2017 l'U.T.I. Agro Aquileiese NON possedeva partecipazioni e che non ne possiede alla data attuale, l'esito della ricognizione è NEGATIVO;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il Regolamento comunale di Contabilità dell'UTI, approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 25 del 29.11.2017;
- lo Statuto dell'Unione Intercomunale Agro Aquileiese;
- la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del F.V.G";
- la L.R. 11 marzo 2016, n. 3;
- D.Lgs n. 175/2016
- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020"
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 "Legge di stabilità 2018";

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge

PROPONE ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse

1) di approvare la Revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31.12.2017 e scadente al 31.12.2018 di cui all'art. 20 del D.lgs. 175 del 2016, con esito NEGATIVO;

2) di di trasmettere, tramite l'Ufficio Segreteria dell'Unione, copia della presente deliberazione, completa dei relativi allegati, ai Comuni aderenti all'Unione, per quanto di loro competenza.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ART.20 D-LGS 175/2016 DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 – ESITO NEGATIVO

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 10 dicembre 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA SABBADINI in data 10 dicembre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente	Il Segretario UTI
F.to SAVINO GIANLUIGI	F.to MUSTO ANDREA
Sindaco	

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/01/2019 al 17/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Unione Agro Aquileiese, lì 02/01/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabina Andreuzza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

☒ dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)

☐ al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Sabina Andreuzza

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 02/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
Sabina Andreuzza